



Nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (o nel termine "lungo" del 30 giugno 2021) si applica il nuovo credito d'imposta introdotto dall'art. 1 commi 184-197 della legge di bilancio 2020.

E' stata confermata la sostituzione di super e iper-ammortamenti con tale nuova agevolazione.

Possono continuare a beneficiare di super e iper-ammortamenti soltanto gli investimenti effettuati nel 2020 (con termini diversi per super e iper) per i quali entro il 31 dicembre 2019 l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati versati acconti in misura almeno pari al 20% del costo.

La norma agevolativa dispone che possono accedere al credito d'imposta le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

I commi dal 184 al 197 dispongono le nuove misure di incentivo per l'acquisto di beni strumentali. Il superammortamento viene sostituito da un credito d'imposta al 6% (per investimenti fino a 2 milioni di euro) mentre l'iper-ammortamento viene sostituito da un credito d'imposta al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni e al 20% per quelli di ammontare compreso tra 2,5 e 10 milioni. Gli investimenti in beni immateriali previsti dall'allegato B sono invece agevolati, entro un tetto di 700 mila euro, con un tax credit del 15%.

Le nuove disposizioni relative al nuovo credito di imposta non si applicano:

- agli investimenti aventi ad oggetto beni "ordinari" effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in presenza delle suddette condizioni soddisfatte entro il 31 dicembre 2019, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'art. 1 del DL n. 34/2019 convertito (super-ammortamento);
- agli investimenti aventi a oggetto beni di cui all'Allegato A e B della l. 232/2016 effettuati tra il 1° gennaio ed il 31/12/2020, in presenza delle suddette condizioni soddisfatte entro il 31 dicembre 2019, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'art. 1 commi 60 e 62 della L. 145/2018 (iper-ammortamento).

In precedenza, i contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014 (imprenditori o professionisti) non potevano beneficiare di super e iper-ammortamenti, trattandosi di agevolazioni che consistono in una deduzione extracontabile che opera in dichiarazione dei redditi.

Vista l'attuale formulazione di legge, tali soggetti possono, invece, beneficiare del nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs 241/97.

In linea generale, per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sul-



FRANCESCO CARPIO
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

la sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore, nonché al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

A norma dell'art. 1 comma 185 della legge di bilancio 2020, sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal DLgs. 12 gennaio 2019 n. 14 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazione. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 comma 2 del DLgs. N. 231/2001.

Quanto agli esercenti di arti e professioni, tali soggetti possono beneficiare soltanto del credito d'imposta "generale" (quello che sostituisce il super-ammortamento), riconosciuto in misura pari al 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili di 2 milioni di euro.

Tali soggetti non possono invece beneficiare del credito d'imposta relativo agli investimenti 4.0.

Busto Arsizio (VA), 28 dicembre 2019